

**CONTROLLI DI POLIZIA STRADALE,
RINVENIMENTO DI CANNABIS E POTERI DI
PERQUISIZIONE PERSONALE E DEL VEICOLO.**

Mi è stato chiesto di rispondere ai seguenti quesiti:

- 1) Nel caso in cui si effettui un controllo di polizia stradale (non si è quindi comandati per un'apposita operazione e repressione del traffico di stupefacenti ex art. 103 DPR n. 309/1990) e ci si avvede che nel posacenere dell'auto controllata vi è la presenza di cannabis, è possibile procedere ad una perquisizione personale e del veicolo ai sensi dell'art. 352 c.p.p. con riferimento all'art. 113 disp. att. c.p.p. al fine di trovare altri quantitativi di sostanza presumibilmente stupefacente, pur essendo agente e non ufficiale di p.g.?

- 2) Nel caso in cui gli operatori di polizia stradale effettuino la perquisizione personale e del veicolo, i due atti investigativi devono essere formalizzati e notificati ai sensi dell'art. 352 c.p.p. in riferimento all'art. 113 disp. att. c.p.p.?

Per dare un'esauriente risposta al complesso quesito postomi è opportuno, preliminarmente, analizzare le norme che qui ci interessano.

Dunque, l'art. 103 del DPR n. 309/1990, al 2 comma, stabilisce che gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il successivo comma 3 prevede, invece, che gli ufficiali di P.G., quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono, altresì, procedere a perquisizioni.

L'interpretazione letterale dei due commi sopra citati palesa la volontà del legislatore:

- a) sia gli Ufficiali che gli Agenti di P.G. possono procedere al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali (nei casi previsti dalla disposizione normativa);
- b) solo gli Ufficiali di P.G., e comunque quando ricorrono motivi di particolare necessità ed urgenza, che non consentano di chiedere l'autorizzazione all'A.G., possono procedere a perquisizioni (senza che sia specificato se personali e/o locali, ma che, sulla scorta della ratio della norma, si intendono in riferimento ai mezzi di trasporto, ai bagagli e agli effetti personali).

L'art. 113 del Reg. Att. del Codice di Procedura Penale prevede, inoltre, che, nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del codice di rito possono essere compiuti anche dagli Agenti di P.G.

Ne consegue che un agente di P.G. sia per effettuare una perquisizione personale che una perquisizione domiciliare e/o locale possa procedere solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 c.p.p. in relazione al citato art. 113 disp. att. c.p.p., e solo in caso di necessità e urgenza. Ovviamente in siffatti casi, sarebbe opportuno che l'agente di P.G. faccia valutare la necessità e l'urgenza al P.M. di turno mediante comunicazione quantomeno telefonica. Sarebbe opportuno, altresì, avvertire un Ufficiale di P.G., stante la presenza di turni di reperibilità, che potrebbe contattare il PM di turno.

Ancora.

Ad ulteriore conferma di quanto sinora rappresentato si ricorda che l'attività di Polizia Giudiziaria, disciplinata dall'art. 103 del T.U. delle leggi in materia di stupefacenti, non concreta formale perquisizione ai sensi dell'art. 352 c.p.p, differenziandosi da quest'ultima non solo per la natura e la qualità dell'intervento, ma per la sua specifica funzione.

I controlli e le ispezioni previsti dall'art. 103 D.P.R. n. 309/1990, infatti, costituiscono tipici atti di accertamento che non presuppongono necessariamente una preesistente notizia di reato.

Pacifica, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, per la quale:

“i controlli e le ispezioni disciplinate dall'art. 103 T.U. (..) si differenziano dalle perquisizioni previste dall'art. 352 c.p.p. sia per la natura e per la qualità dell'intervento, sia per la specifica

funzione: infatti mentre la perquisizione prevista dal codice di rito presuppone sempre la commissione di un reato, i poteri concessi alla P.G. dal citato art. 103 sono finalizzati anche ad attività di carattere preventivo, oltre che repressivo, ed hanno più ampio ambito". (Cfr. Cass. pen. sez. IV 24.01.2007 n. 2517)

Dunque, mentre, come detto, il potere di perquisizione ex art. 352 c.p.p., presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato, stante la sua natura di mezzo di ricerca ed acquisizione del materiale probatorio nel corso della fase delle indagini preliminari, le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 103 DPR n. 309/1990 rimangono sostanzialmente affidati al potere discrezionale della polizia non necessariamente giudiziaria, la quale, in presenza di determinati presupposti, ed in assenza di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, può svolgere, di propria iniziativa, in qualsiasi luogo e a prescindere da una *notitia criminis*, attività di prevenzione, nell'ambito della lotta al narcotraffico.

Tornando al quesito postomi nel caso in cui durante un controllo di polizia stradale ci si avveda che nell'auto del soggetto controllato vi è cannabis nel posacenere, esemplificativamente si possono verificare almeno due situazioni:

- l'operatore di polizia locale (agente di P.G.) ritiene che il quantitativo di sostanza detenuto dall'automobilista fermato sia destinato ad un uso esclusivamente personale;
- l'operatore di polizia locale ritiene, in base a dati fattuali emergenti dal caso concreto, che il quantitativo di sostanza

detenuto dall'automobilista possa essere destinato ad uso di terzi.

Nel primo caso, poiché, come noto, la legge prevede la sanzione amministrativa per chi detiene sostanze stupefacenti per uso personale, l'agente di Polizia Locale, al momento del fermo, procede ex art. 75 DPR n. 309/1990 alla contestazione immediata, ove possibile.

Qualora la persona fermata abbia diretta e immediata disponibilità di un'auto anche non sua, gli organi di polizia, previo sequestro della sostanza rinvenuta, procedono al ritiro della patente per un mese; qualora abbia a disposizione un ciclomotore, invece, procedono al ritiro della patente e del certificato di idoneità tecnica del mezzo nonché al fermo amministrativo dello stesso per un mese.

L'art. 103 del DPR n. 309/1990 impone altresì il rilascio immediato di copia del verbale di esito del controllo eseguito.

Ad ogni modo, le forze dell'ordine devono riferire senza ritardo e comunque entro dieci giorni alla Prefettura, alla quale trasmettono verbale di contestazione di illecito amministrativo, sottoscritto anche dalla persona fermata, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche. Al domicilio vengono altresì inviate le analisi della sostanza.

Entro 30 giorni, la persona fermata, come risaputo, può inviare scritti difensivi al Prefetto e chiedere un'audizione.

Successivamente, la persona sarà convocata per un colloquio in Prefettura.

Nel secondo caso, invece, l'agente di Polizia Locale, e sempreché vi sia necessità ed urgenza, potrà procedere ad una perquisizione personale e, se necessario, anche ad una perquisizione del veicolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 352 c.p.p. in relazione al citato art. 113. In siffatti casi, lo si ribadisce, sarebbe opportuno che l'agente di P.G. faccia valutare la necessità e l'urgenza al P.M. di turno mediante comunicazione quantomeno telefonica. Altrettanto opportuno sarebbe, altresì, avvertire un Ufficiale di P.G. ... che potrebbe contattare il PM di turno.

Gli agenti intervenuti dovranno in siffatti casi rilasciare copia del verbale di perquisizione redatto, anche se nulla è stato sequestrato, ove dovranno essere indicate le operazioni fatte, il motivo per cui è stata fatta la perquisizione senza autorizzazione, i loro nomi e la loro qualifica.

Avv. Massimo Biffa